

Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6493 in data 27-11-2017

OGGETTO: RIGETTO DELLA DOMANDA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA CONCESSA CON DGR N. 1997/2013 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE LYS E CENTRALE DI PRODUZIONE IN LOC. OAGRE NEL COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ, CHIESTA DALLA SOCIETA' "THE POWER COMPANY S.R.L." CON SEDE NEL COMUNE MEDESIMO.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile, nonché l'art. 66, che ha abrogato la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1997 del 6 dicembre 2013, con la quale è stata rilasciata, all'Impresa "The Power Company s.r.l." di Gressoney-La-Trinité, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul torrente Lys e centrale di produzione in loc. Oagre nel Comune di Gressoney-La-Trinité;

considerato che:

- in data 17 settembre 2015 l'Impresa autorizzata ha presentato una richiesta di variante all'autorizzazione unica soprarichiamata;
- in sede di esame della medesima richiesta, nel corso della riunione della Conferenza di servizi dell'11 novembre 2015, sono emerse delle difformità rispetto alle quote altimetriche assolute di subconcessione delle acque riportate nel progetto autorizzato con DGR 1997/2013;
- in data 16 novembre 2015 l'Impresa autorizzata ha presentato una richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori previsti dall'autorizzazione unica sopra menzionata;
- l'esame della richiesta di proroga non ha avuto corso in attesa di determinare univocamente le quote altimetriche da assumere come riferimento;
- in data 3 gennaio 2017 l'Impresa ha fornito i chiarimenti richiesti durante la riunione della Conferenza di servizi dell'11 novembre 2015, proponendo un rilievo topografico diverso da quello elaborato nel 2013;
- in data 9 febbraio 2017 la Conferenza di servizi, riunitasi per proseguire l'esame del progetto di variante, ha evidenziato l'aumento del salto fiscale e, conseguentemente, della potenza nominale media annua di subconcessione e ha pertanto convenuto di sospendere i lavori per sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2015 (titolo IV);
- con nota prot. n. 1367 in data 20 febbraio 2017, è stata comunicata la sospensione del procedimento di autorizzazione della variante e dell'esecuzione delle opere autorizzate con DGR 1997/2013, in attesa del ricevimento delle determinazioni della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, in relazione alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale del progetto;
- in data 31 marzo 2017 l'Impresa ha comunicato la rinuncia alla richiesta di variante e chiesto la riattivazione dell'istruttoria per la concessione della proroga del termine per la conclusione dei lavori, confermando la soluzione progettuale approvata con l'autorizzazione unica e allegando dei nuovi elaborati riportanti un salto fiscale ed una

potenza nominale media annua congruenti con i valori indicati nell'originaria autorizzazione;

- con nota prot. n. 2748 in data 10 aprile 2017 è stata comunicata all'Impresa autorizzata la conclusione del procedimento di autorizzazione della variante e preannunciato l'avvio del procedimento finalizzato alla concessione della proroga stessa, a decorrere dalla data di scadenza del titolo abilitativo, ferma restando la necessità di verificare la correttezza delle quote altimetriche rispetto ai parametri idraulici oggetto della subconcessione delle acque;

considerato inoltre che:

- con nota prot. n. 3447 in data 28 aprile 2017 è stato comunicato all'Impresa autorizzata l'avvio del procedimento finalizzato alla concessione della proroga, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007;
- con nota prot. n. 7421 in data 5 maggio 2017 la Struttura affari generali, demanio e risorse idriche ha ritenuto opportuno richiedere la sospensione del procedimento al fine di poter verificare l'effettivo salto fiscale di subconcessione, in contraddittorio con l'Impresa autorizzata, attraverso il rilievo delle quote riguardanti i siti ove verranno realizzate la vasca di carico e la centrale di produzione, sulla scorta delle quote dello sfioratore della vasca medesima e dell'asse della turbina idraulica;
- con nota prot. n. 11821 in data 30 giugno 2017 la Struttura affari generali, demanio e risorse idriche ha comunicato i risultati delle attività di rilevazione effettuate in data 19 giugno, evidenziando che gli elaborati progettuali relativi alla vasca di carico non sarebbero conformati all'effettiva orografia dei luoghi e che quindi si renderebbero necessari ulteriori elaborati di dettaglio;

dato atto che con nota prot. n. 9120 in data 31 agosto 2017, a seguito delle integrazioni progettuali presentate dall'Impresa in data 10 agosto, è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la prosecuzione dell'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 settembre 2017, nel quale è stato dato atto che i partecipanti hanno convenuto sul rigetto della richiesta della proroga dell'autorizzazione rilasciata con DGR 1997/2013, tenuto conto che l'adeguamento degli elaborati alle quote altimetriche oggetto di verifica ha comportato la parziale modificazione del progetto approvato originariamente;

considerato, pertanto, che per i motivi sopra indicati il progetto allegato alla richiesta di proroga non si configura come mero rinnovo dell'autorizzazione concessa, ma si sostanzia in una variante al progetto autorizzato, che riguarda un diverso posizionamento della vasca di carico, un maggiore impatto paesaggistico di quest'ultima ed un nuovo tracciato della condotta forzata;

considerato che con nota prot. n. 14538 in data 24 ottobre 2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 della l.r. 19/2007, sono stati comunicati all'Impresa autorizzata i motivi ostativi alla concessione della proroga dell'autorizzazione rilasciata con DGR 1997/2013, e che l'Impresa medesima, nel termine previsto di 10 giorni, non ha formulato osservazioni;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di rigetto della richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori previsti dall'autorizzazione rilasciata con DGR 1997/2013, tenuto conto di quanto convenuto in sede di Conferenza di servizi;

considerato che il rigetto della richiesta di proroga dei termini comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima, cui consegue il ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'Impresa autorizzata;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 1530 in data 13 novembre 2017,

DECIDE

1. di rigettare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, la richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori previsti dall'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1997 in data 6 dicembre 2013, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sul torrente Lys e centrale di produzione in loc. Oagre nel Comune di Gressoney-La-Trinité, presentata dall'Impresa "The Power Company s.r.l." con sede nel Comune medesimo, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nella riunione del 21 settembre 2017;
2. di dare atto della decadenza dell'autorizzazione di cui al punto 1.;
3. di stabilire che:
 - a. l'Impresa di cui al punto 1. dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nei tempi e secondo le modalità concordate con il Comune di Gressoney-La-Trinité;
 - b. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, al Comune di Gressoney-La-Trinité, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Gaby e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Jean Claude Pession

Il dirigente
Mario Sorsoloni

MARIO SORSOLONI

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/11/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO